



Codice del Consumo: le modifiche alla disciplina sulla vendita di beni

Le nuove norme entrate il 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data (D.lgs. n.170/2021)

Le modifiche operate dal d.lgs. 170/2021 riguardano gli articoli **da 128 a 135 del Codice del Consumo**, che sono stati **completamente novellati**, inoltre, sono stati inseriti ulteriori articoli, dal 135 *bis* al 135 *septies*.

1. Modifiche al Codice del Consumo ed entrata in vigore

Il d.lgs. 170/2021 introduce molteplici modifiche al **Codice del Consumo** (d.lgs. 206/2005) in materia di vendita di beni (in attuazione della **direttiva (UE) 2019/771** modificativa del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/CE, nonché abrogativa della direttiva 1999/44/CE).

Tali modifiche entreranno in vigore a decorrere **dal 1° gennaio 2022** e si applicheranno ai contratti conclusi successivamente a tale data. Nel Titolo III, il Capo I – precedentemente dedicato alla vendita di beni di consumo – ora riguarda solo la vendita di beni *tout court*. Si occupa di alcuni aspetti dei **contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore**, fra i quali si menzionano:

- la conformità dei beni al contratto,
- i rimedi in caso di difetto di conformità,
- le modalità di esercizio di tali rimedi,
- le garanzie convenzionali

In particolare, vengono modificati gli articoli da **128 a 135**, infine, sono inseriti gli articoli da 135 *bis* a 135 *septies*.

2. Ambito di applicazione e definizione: non solo beni di consumo

L'**art. 128 Codice del Consumo** stabilisce l'ambito di applicazione e le definizioni relative alla vendita di beni. Rispetto alla versione originaria **non si fa menzione di beni di consumo** ma di beni *tout court*.

Tra le definizioni, viene ampliata quella di venditore, comprendendo anche "il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la **fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali**".

Sono presenti anche le definizioni relative ai contenuti digitali, al servizio digitale, alla compatibilità, interoperabilità e al supporto durevole. In relazione ai contratti di





fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, le disposizioni in parola si applicano ai contenuti digitali o ai **servizi digitali incorporati o interconnessi con beni**, i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. La nozione di bene viene ampliata comprendendovi anche i **beni con elementi digitali** e gli **animali vivi**. Il bene è qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; **l'acqua, il gas e l'energia elettrica** quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata. La disciplina in parola si applica anche ai **beni usati** con i limiti indicati dalla norma. Il contratto di vendita – come nella versione originaria del testo – viene equiparato alla permuta, somministrazione, appalto, contratto d'opera e ad ogni altro contratto finalizzato alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.

Le disposizioni in commento non si applicano:

- al supporto materiale che funge solo da vettore al contenuto digitale,
- ai beni oggetto di vendita forzata.

3. Definizione di produttore

Il succitato art. 128, tra le varie definizioni, offre anche quella di produttore.

Il **produttore** viene definito come il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo (art. 128 c. 2 lett. d) d. lgs. 206/2005 come modificato dal d. lgs. 170/2021).

Viene così modificata anche la definizione di produttore **contenuta nell'art. 3 c. 1 lett. d) del Codice del Consumo** che attualmente rinvia solo all'**art. 115 c. 2 bis** e, adesso, rinvia anche al su menzionato art. 128 c. 2 lett. d).

Quindi, il nuovo testo sarà il seguente:

- *d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'art. 129 c. 2 lett. d) il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo*





4. Conformità dei beni al contratto: requisiti soggettivi e oggettivi

La rubrica dell'art. 129 Codice del Consumo viene modificata, in luogo di "conformità al contratto" diviene "conformità dei beni al contratto". La disposizione indica i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità.

Il bene deve avere i seguenti **requisiti soggettivi**:

- a) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali; inoltre, la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto di vendita;
- b) l'idoneità ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
- c) la completezza, ossia deve essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
- d) l'aggiornamento come previsto dal contratto di vendita.

Il bene deve avere anche i seguenti **requisiti oggettivi**:

- a) l'idoneità agli scopi per i quali si usano beni di quel tipo, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea, delle norme tecniche o, in difetto, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
- b) la qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
- c) la completezza, ossia deve essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni;
- d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, in base alle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore, o da altri, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

La versione originaria dell'art. 129 non distingueva tra requisiti soggettivi e oggettivi e conteneva indicazioni meno specifiche.





5. Obblighi del venditore e condotta del consumatore

L'**art. 130**, un tempo rubricato "diritti del consumatore", contiene ora gli "obblighi del venditore e condotta del consumatore".

La norma prevede che il **venditore non sia vincolato alle dichiarazioni pubbliche** nel caso in cui dimostri, in via alternativa, che:

- a) non conosceva tale dichiarazione né poteva conoscerla usando l'ordinaria diligenza,
- b) la dichiarazione è stata corretta – prima della conclusione del contratto – usando le stesse modalità con cui è stata resa,
- c) la dichiarazione non ha influenzato il consumatore nell'acquisto del bene.

Sono previsti a carico del venditore appositi obblighi con riferimento agli **aggiornamenti nel caso di beni con elementi digitali**.

Se il consumatore non provvedere alla loro installazione entro un congruo termine di tempo, **il venditore non risponde** per i difetti di conformità derivanti dal mancato aggiornamento se:

- ha informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze dell'omessa installazione,
- l'omessa installazione non dipende da carenze informative imputabili al venditore.

6. Errata installazione di beni

L'**art. 131**, prima recante la disciplina sul diritto di regresso, adesso si occupa dell'errata installazione di beni. È presente un difetto di conformità in seguito all'errata installazione del bene solo se:

- è stata compiuta dal venditore,
- oppure dal consumatore e l'"errore" dipende da una carenza di indicazioni da parte del venditore.

7. Responsabilità del venditore

L'**art. 133**, prima dedicato alla garanzia convenzionale, ora contiene le norme sulla responsabilità del venditore. Il venditore è responsabile per qualsiasi vizio di



conformità del bene esistente al momento della consegna e che si manifesta **entro due anni**. Ciò vale anche con riferimento ai **beni con elementi digitali**, con una possibile estensione della responsabilità nel caso in cui il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si **prescrive in 26 mesi** dalla consegna, in caso di beni usati le parti possono convenire un termine prescrizione non inferiore a 1 anno.

È stato **eliminato l'obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta**.

8. Diritto di regresso

L'**art. 134**, che nella versione precedente aveva ad oggetto il "carattere imperativo delle disposizioni", ora si occupa del diritto di regresso. La disciplina è quasi invariata, fatto salvo un inciso relativo ai beni e servizi digitali. La nuova versione della norma, infatti, prevede che il venditore finale, se responsabile verso il consumatore per un difetto di conformità dipendente dalla condotta di una persona nei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, **compresa l'omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali**, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.

9. Onere della prova

L'**art. 135** prima contenente la "tutela in base ad altre disposizioni" adesso si occupa dell'onere della prova.

La norma prevede la presunzione che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna del bene se si manifesta **entro un anno** da quel momento (prima della modifica il termine era di 6 mesi). Ciò vale anche per i beni digitali.

Per i **beni con elementi digitali** per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro quel termine. La norma rinvia all'art. 133 c. 2 in cui il venditore viene considerato responsabile per il difetto di conformità entro due anni o più di due anni a seconda della durata della fornitura continuativa del prodotto o servizio digitale oggetto della vendita.





10. Rimedi a disposizione del consumatore

Il nuovo art. 135 *bis* mantiene invariati i rimedi a disposizione del consumatore (precedentemente elencati nell'art. 130). In caso di difetto di conformità del bene il consumatore ha diritto:

- al ripristino della conformità,
- oppure alla riduzione proporzionale del prezzo,
- oppure alla risoluzione del contratto.

Ai fini del **ripristino alla conformità** del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore tenuto conto:

- del valore del bene in assenza del difetto,
- dell'entità del difetto,
- della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza inconvenienti per il consumatore.

Il consumatore ha diritto alla **riduzione proporzionale del prezzo** o alla **risoluzione del contratto**

- se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione del bene,
- se si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del bene,
- se il difetto di conformità è così grave da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione,
- se il venditore ha dichiarato o risulta dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità entro un termine ragionevole.

Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è **lieve** e spetta al venditore dimostrarlo. Inoltre, il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del Codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

11. Riparazione o sostituzione

L'art. 135 *ter* dispone che la riparazione o sostituzione devono avvenire:

- senza spese,
- entro un congruo lasso di tempo,
- senza notevoli inconvenienti per il consumatore.



Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

12. Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto

L'art. 135 *quater* contiene le disposizioni sulla riduzione del prezzo e sulla risoluzione del contratto.

Il consumatore ha diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione di valore del bene. La risoluzione del contratto viene esercitata mediante **dichiarazione diretta al venditore**. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati, il contratto può essere risolto limitatamente ad essi. In caso di risoluzione, il consumatore:

- deve restituire il bene al venditore a spese di quest'ultimo,
- il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.

13. Garanzie convenzionali

L'art. 135 *quinquies* sostituisce l'originario art. 133.

Quando un **produttore** offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni.

La dichiarazione di garanzia convenzionale viene fornita al consumatore su supporto durevole ed è redatta **in un linguaggio semplice e comprensibile**; inoltre, deve comprendere ulteriori elementi indicati dalla norma.

14. Carattere imperativo delle disposizioni

L'art. 135 *sexies* sostituisce l'originario art. 134 e prevede **la nullità** di qualsiasi patto volto a limitare o eludere le garanzie previste a favore del consumatore nel presente





15. Tutela in base ad altre disposizioni

L'art. 135 *septies* sostituisce l'originario art. 135 e, per quanto non previsto, rinvia alle norme del Codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il **diritto al risarcimento del danno**. La versione originaria della norma non menzionava la facoltà per il consumatore di chiedere il ristoro del pregiudizio patito e tale "lacuna" aveva creato delle difficoltà interpretative, anche se la giurisprudenza aveva ritenuto che il diritto risarcitorio dovesse fondarsi sul rinvio alla disciplina codicistica (si veda [Cass. 1085/2020](#)). Con la mentovata modifica viene risolto qualsiasi dubbio al riguardo.

Infine, "per gli aspetti disciplinati dal presente capo del Codice del Consumo **non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela**".

SETTORE LEGALE e Direzione Commerciale
GARANZIA EUROPA